

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-1558 del 31/03/2021
Oggetto	CONCESSIONE PER IL PRELIEVO DI ACQUE SUPERFICIALI DAL FIUME MARECCHIA AD USO IGIENICO ED ASSIMILATI CON PROCEDURA ORDINARIA AI SENSI DELL'ART. 6 DEL REGOLAMENTO REGIONALE N. 41/2001 NEL COMUNE DI SANTARCANGELO (RN) IN REGIME DI SOTTENSIONE PARZIALE ALLA CONCESSIONE DI DERIVAZIONE N. 1703 DEL 31/03/2017 ASSENTITA AL SIG. DOLCI ROBERTO. PROCEDIMENTO RN20A0002 - RICHIEDENTE: "SOC. AGRICOLA LA FASCINA S.S."
Proposta	n. PDET-AMB-2021-1603 del 31/03/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno trentuno MARZO 2021 presso la sede di Via Settembrini 17/D - 47923 Rimini, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Unità Gestione Demanio Idrico

OGGETTO: CONCESSIONE PER IL PRELIEVO DI ACQUE SUPERFICIALI DAL FIUME MARECCHIA AD USO IGIENICO ED ASSIMILATI CON PROCEDURA ORDINARIA AI SENSI DELL'ART. 6 DEL REGOLAMENTO REGIONALE N. 41/2001 NEL COMUNE DI SANTARCANGELO (RN) IN REGIME DI SOTTENSIONE PARZIALE ALLA CONCESSIONE DI DERIVAZIONE N. 1703 DEL 31/03/2017 ASSENTITA AL SIG. DOLCI ROBERTO. **PROCEDIMENTO RN20A0002** - RICHIEDENTE: "SOC. AGRICOLA LA FASCINA S.S."

IL DIRIGENTE

VISTO:

- il Regio Decreto 11/12/1933 n. 1775 "*Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici*";
- la Legge 07/08/1990 n. 241 "*Nuove norme sul procedimento amministrativo*" e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112, con particolare riferimento agli artt. 86 e 89, che ha conferito alle Regioni la gestione dei beni del demanio idrico;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999 n. 3, con particolare riferimento agli artt. 152 e 153 che stabiliscono i canoni e le spese di istruttoria per i diversi usi delle acque prelevate in ultimo aggiornati dalla D.G.R. n. 1622/2015;
- il Regolamento Regionale 20/11/2001 n. 41 "*Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica*";
- il Piano di Tutela della Acque (P.T.A.), approvato con deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 40 del 21 dicembre 2005;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 "*Norme in materia ambientale*" e s.m.i.;
- la Legge Regionale 22/12/2009 n. 24, con particolare riferimento all'art. 51 "*Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico*";
- il Decreto Legislativo 14/3/2013 n. 33 "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*";
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 787 del 9/6/2014 "*Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico - Art. 21 del R.R. n. 41/2001*";
- la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con cui la Regione ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae) dell'Emilia-Romagna ;
- la Legge Regionale 30/4/2015 n. 2, con particolare riferimento all'art. 8 "*Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico*";
- le deliberazioni Regionali n. 1781/2015 "*Aggiornamento del quadro conoscitivo di riferimento – carichi inquinanti, bilanci idrici e stato delle acque - ai fini del riesame dei Piani di Gestione distrettuali 2015-2021*") e n. 2067/2015 "*Attuazione della Direttiva*

2000/60/CE: contributo della Regione Emilia-Romagna ai fini dell'aggiornamento/riesame dei Piani di Gestione distrettuali 2015-2021";

- le deliberazioni della Giunta Regionale in materia di canoni, spese di istruttoria e tipologie di utilizzo n. 65 del 02/02/2015, n. 1622 del 29/10/2015 e n. 1792 del 31/10/2016 *"Determinazione su base volumetrica dei canoni di concessione ad uso irriguo"*;
- la deliberazione della Giunta Regionale 05/09/2016 n. 1415 *"Definizione dei fabbisogni irrigui per coltura ai sensi del D.M.31 luglio 2015"*;
- la deliberazione della Giunta Regionale 21/12/2016 n. 2254 *"Disciplina relativa alle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo ed alla raccolta e gestione dati"*;
- la deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po n. 8/2015 *"Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientali definiti dal Piano di Gestione del Distretto Idrografico Padano"* così come modificata ed integrata con successiva deliberazione n. 3/2017 della Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po;
- la deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 7 del 29/01/2016 con cui è stato conferito al Dott. Stefano Renato de Donato l'incarico dirigenziale della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Rimini.

PREMESSO:

- che il Sig. Montanari Andrea (C.F. MNT NDR 66H22 H294B), in qualità di rappresentante della Soc. Agricola La Fascina S.S. (C.F./P.I. 04169370402), ha inviato in data 25/03/2020, registrata al prot. Arpae PG/2020/45495, richiesta di concessione di derivazione di acque pubbliche superficiali ad uso "igienico ed assimilati" in regime di sottensione parziale, ai sensi dell'art. 29 comma 2 lett. a) del R.R. n. 41/2001, alla concessione di derivazione n. 1703 del 31/03/2017 assentita al Sig. Dolci Roberto - **Procedimento RN20A0002**;
- che al Sig. Dolci Roberto, quale "Utente sotteso", in data 31/03/2017 è stata rilasciata con determina n. 1703 la concessione di prelievo di acque superficiali ad uso venatorio- Procedimento RN16A0013 - volume annuo massimo pari a mc 400;

ESAMINATA la documentazione presentata a corredo della domanda da cui si evince che:

- il prelievo viene esercitato mediante opera di presa costituita da una pompa elettrica mobile posta in sponda destra del fiume Marecchia nel Comune di Santarcangelo di R. (RN) con punto di presa su area del demanio idrico individuata catastalmente al N.C.T. al foglio 43 antistante le particelle 16-17;
- la portata massima richiesta è di 50 l/s;
- la quantità d'acqua richiesta in sottensione è di complessivi 500.000 m³/annui;
- la quantità d'acqua massima prelevabile ("Utente sottendente" e "Utente sotteso") è pari a 500.400 m³/annui;
- la risorsa richiesta viene utilizzata per il corretto bilancio idrico del lago ex Santarini;
- non sono disponibili, nelle vicinanze, fonti alternative utili a soddisfare il fabbisogno idrico del richiedente;

DATO ATTO:

- che la domanda di concessione è stata pubblicata sul B.U.R.E.R. n. 214 del 24/06/2020 senza che nei successivi 30 giorni siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio della concessione richiesta;

- che il S.A.C. di Rimini con nota PG/2020/78541 del 29/05/2020 ha richiesto all'Agenda Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile – Servizio Area Romagna il rilascio del nulla-osta idraulico di cui all'art. 19 della L.R. n. 13/2015;
- che l'Agenda Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna con determinazione dirigenziale n. 2518 del 18/08/2020, registrata al prot. Arpae PG/2020/120150 in data 20/08/2020, ha rilasciato il nulla-osta idraulico richiesto, subordinatamente ad una serie di condizioni e prescrizioni riportate nell'allegato disciplinare di concessione;
- che essendo la derivazione in questione all'interno ad un sito di interesse comunitario della Rete Natura 2000 (area S.I.C. cod. IT4090002 "Torriana, Montebello e Fiume Marecchia"), il S.A.C. di Rimini con nota PG/2020/78550 del 29/05/2020 ha richiesto all'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità della Romagna la pre-valutazione d'incidenza ai sensi dell'art 2, comma 2 della L.R. 7/2004 e della D.G.R. n. 1191/2007;
- che l'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità della Romagna con nota del 03/06/2020, registrata in pari data al prot. Arpae PG/2020/79624, ha comunicato l'esito favorevole della pre-valutazione d'incidenza, prescrivendo misure specifiche di conservazione riportate nell'allegato disciplinare;
- che con nota del 22/06/2020, assunta in pari data al prot. PG/2020/89101, la Provincia di Rimini ha espresso il proprio parere favorevole al rilascio della concessione in oggetto;
- che tra il Sig. Montanari Andrea, quale "Utente sottendente", ed il Sig. Dolci Roberto, quale "Utente sotteso", in data 14/06/2020 è stato stipulato l'accordo, di cui all'art. 29 comma 4 del R.R. n. 41/2001, relativo alla fornitura di risorsa idrica e all'uso e gestione delle opere di presa condivise, conservato nel fascicolo istruttorio;

CONSIDERATO:

- che per le caratteristiche sopra descritte, il prelievo richiesto è assoggettato al procedimento di concessione ordinaria di cui all'art. 6 del Regolamento Regionale n. 41/2001;
- che ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto quale canone, la destinazione d'uso della richiesta concessione rientra nell'uso "igienico ed assimilati" (bilancio idrico del lago e mantenimento della fauna ittica) ai sensi della lett. f) dell'art. 152 della citata L.R. 3/1999 e degli aggiornamenti delle delibere regionali citate in premessa,

VALUTATA la compatibilità col Piano di Gestione Distrettuale, ai sensi delle vigenti disposizioni regionali ed in particolare della Deliberazione n. 3/2017 dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po "Direttiva derivazioni" utilizzando gli strumenti tecnici attualmente a disposizione di questa Servizio, si evince che:

- il prelievo insiste sul corpo idrico tipizzato del fiume Marecchia contraddistinto dal cod. 190000000000 5ER in stato ecologico "buono" e in stress idrico;
- l'intensità dell'impatto della singola nuova derivazione di tipo dissipativo risulta "lieve", in quanto risulta "lieve" l'alterazione idrologica (portata massima prelevata $D = 0,05 \text{ m}^3/\text{s}$, portata media del corpo idrico $Q_m = 6,88 \text{ m}^3/\text{s}$, per cui $D/Q_m \ll 12,5\%$, per derivazioni in ambito di bacino appenninico) e trascurabile la locale alterazione morfologica prodotta dalle opere di presa;
- l'intensità dell'impatto del cumulo delle derivazioni risulta "lieve", in quanto risulta "lieve" l'alterazione idrologica (portata massima prelevata $D = 1,077 \text{ m}^3/\text{s}$, portata media del corpo idrico $Q_m = 6,88 \text{ m}^3/\text{s}$, per cui $D/Q_m < 25\%$, per derivazioni in ambito di bacino appenninico) e trascurabile la locale alterazione morfologica prodotta dalle opere di presa;

- applicando il metodo E.R.A. (Esclusione/Repulsione/Attrazione) definito nella Direttiva Derivazione dell’Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po, il rischio derivante dagli impatti sia della singola derivazione, sia del cumulo delle derivazioni ricade nell’ambito R (Repulsione), quindi la derivazione risulta compatibile, ma a condizione che vengano applicate le seguenti prescrizioni minime: installazione di un contatore volumetrico sul punto di presa;

STABILITO CHE dovrà essere garantito il deflusso minimo vitale (DMV) relativo alla sezione di chiusura, denominata S. Martino dei Mulini, del corpo idrico tipizzato 190000000000 5ER, visto che il punto di attingimento ricade all’interno del tratto ubicato nell’ultimo quarto (di valle) del suddetto corpo idrico, nella misura di 0,54 m³/s nel periodo estivo (maggio/settembre) e 0,78 m³/s nel periodo invernale (ottobre/aprile), ai sensi della Deliberazione n. 4/2017 dell’Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po “Direttiva deflussi ecologici”;

STABILITO che il canone annuale per l’uso “igienico ed assimilati”, calcolato applicando l’art. 152 della L.R. 3/1999 e s.m.i. e secondo gli aggiornamenti delle delibere regionali citate in premessa, è fissato in €. 534,38 (euro cinquecentotrentaquattro/38) per l’anno 2021;

ACCERTATO:

- che il richiedente ha provveduto in data 07/03/2020 al versamento della somma di €. 195,00 a titolo di spese istruttoria, ai sensi delle D.G.R. n. 65 del 02/02/2015 e n. 1622 del 29/10/2015;
- che il richiedente ha provveduto in data 24/03/2021 al versamento della somma di €. 534,38 a titolo di deposito cauzionale, ai sensi dell’art. 154 della L.R. n. 3/1999 e dell’art. 8 della L.R. n. 2/2015, a garanzia degli obblighi che l’Azienda concessionaria viene ad assumere per effetto della concessione medesima, somma che sarà, ove nulla osti, restituita allo scadere della concessione medesima;
- che il richiedente ha provveduto in data 24/03/2021 al versamento della somma di €. 445,32 quale canone anno 2021 in 10/12;
- che con nota prot. PG/2021/44417 del 22/03/2021 il disciplinare è stato inviato al richiedente per preventiva accettazione e il richiedente lo ha restituito debitamente sottoscritto per accettazione delle prescrizioni in esso contenute;

DATO ATTO che:

- ai sensi del D.Lgs. n.196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpae e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) territorialmente competente;
- il Responsabile del Procedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990, è il Responsabile dell’Unità Gestione Demanio Idrico della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Rimini, Dott.ssa Anna Maria Casadei;

RITENUTO, sulla base dell’istruttoria tecnica e amministrativa esperita, che la concessione possa essere rilasciata ai sensi dell’art. 6 del R.R. n. 41/2001 e della DGR n. 787/2014 per la durata di anni 10 (dieci) fino alla data del 31/12/2029, sotto l’osservanza delle condizioni inserite nel disciplinare che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e secondo l’accordo di sottensione parziale sottoscritto in data 14/06/2020 conservati agli atti;

VISTA la proposta del provvedimento resa dal titolare dell’Incarico di Funzione Demanio Idrico RN Dott.ssa Anna Maria Casadei ove si attesta l’insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale ai sensi dell’art 6 bis della L. 241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa:

1. di rilasciare alla Soc. Agricola La Fascina S.S. (C.F./P.I. 04169370402) la concessione, in regime di sottensione parziale, ai sensi dell'art. 29 comma 2 lett. a) del R.R. n. 41/2001, con il Sig. Dolci Roberto (RN16A0013) per la derivazione di acqua superficiale da un fosso esistente in sponda destra del fiume Marecchia del Comune di Santarcangelo di Romagna (RN) per alimentare il lago di proprietà denominato ex Santarini ai fini del corretto bilancio idrico dello stesso ad uso "Igienico ed assimilato" per un quantitativo pari a 500.400 m³/annui. Tale opera è distinta al N.C.T. del Comune di Santarcangelo di Romagna (RN) al foglio 43 antistante particella 16-17 - **Procedimento RN20A0002**;
2. la quantità d'acqua massima prelevabile ("Utente sottendente" e "Utente sotteso") è pari a 500.400 m³/annui da misurare tramite l'installazione di un contatore volumetrico al punto di presa;
3. di assoggettare la concessione alle condizioni e prescrizioni di cui all'allegato disciplinare, sottoscritto per accettazione preliminare dal richiedente e parte integrante del presente provvedimento;
4. di stabilire che la concessione sia rilasciata fino al **31/12/2029**, ai sensi del Regolamento Regionale n. 41/2001 e della D.G.R. n. 787/2014;
5. di fissare, sulla base della normativa citata in premessa, il canone annuo in €. 534,38, dando atto che il canone anno 2021 in 10/12 è stato versato in data 24/03/2021;
6. di stabilire che l'importo del canone sarà aggiornato ai sensi dell'art. 8 comma 2 della L.R. 2/2015 o in base ad altre disposizioni di legge;
7. di fissare in €. 250,00 l'importo del deposito cauzionale per l'utilizzo della risorsa idrica, in base a quanto previsto dall'art.8 della L.R. 30 aprile 2015 n. 2, dando atto che il medesimo è stato versato prima del ritiro del provvedimento di concessione e che verrà restituito, ove nulla osti, al termine della concessione a seguito della scadenza naturale del titolo o di rinuncia;
8. che le somme versate saranno introitate su appositi capitoli parte Entrate del Bilancio Regionale;
9. di dare atto che, data l'imposta di registro inferiore a €. 200,00 in relazione al corrispettivo globale della concessione, la registrazione verrà effettuata solo in caso d'uso, ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 e s.m.i.;
10. di dare atto che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico della Struttura e di trasmettere al Concessionario copia del presente provvedimento;
11. di stabilire inoltre:
 - che questa Agenzia ha facoltà di provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell'utenza, disponendo limitazioni temporali o quantitative del prelievo al fine di tutelare la risorsa idrica, secondo il disposto dell'art. 48 del R.R. n. 41/2001;
 - che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito web di Arpa e alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpa e;
12. di dare atto che avverso il presente atto è possibile proporre opposizione nel termine di 60 gg al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per

quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143 del R.D. 1775/1933 e, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lett. b), dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica o all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni.

Dott. Stefano Renato De Donato
(Documento firmato digitalmente)

**Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Unità Gestione Demanio Idrico**

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione rilasciata alla Soc. Agricola La Fascina S.S. (C.F./P.I. 04169370402) in regime di sottensione parziale, ai sensi dell'art. 29 comma 2 lett. a) del R.R. n. 41/2001, con il Sig. Dolci Roberto (RN16A0013) per il prelievo di acque superficiali ad uso "Igienico ed assimilati" in Comune di Santarcangelo di Romagna (RN) - **Procedimento RN20A0002.**

ART. 1

**DESCRIZIONE DELLE OPERE DI PRESA, UBICAZIONE DEL PRELIEVO E
DESTINAZIONE D'USO DELLO STESSO**

La derivazione dal corso d'acqua, avverrà mediante opere mobili costituite da:

- pompa elettrica della potenza nominale di di 50 kW;
- diametro di mandata della condotta in PVC di 150 mm.;

Il prelievo sarà ubicato in sponda destra del fiume Marecchia nel Comune di Santarcangelo di R.(RN) con punto di presa su area del demanio idrico individuata catastalmente al N.C.T. al foglio 43, antistante la particella 16, avente le seguenti coordinate geografiche:

UTM-RER: X = 775.726 Y = 881.637.

L'acqua derivata verrà destinata al corretto bilancio idrico dello specchio d'acqua del lago privato denominato ex Santarini.

ART. 2

MODALITÀ DI PRELIEVO DELL'ACQUA DA DERIVARE

Il prelievo di acqua sotterranea dovrà essere esercitato con le seguenti modalità:

- **portata massima di prelievo: 50,00 l/s;**
- **massimo volume annuo prelevato: 500.000 m³;**
- **la quantità d'acqua massima prelevabile ("Utente sottendente" e "Utente sotteso") è pari a 500.400 m³/annui**

Il Concessionario dovrà, inoltre, sospendere ogni prelievo qualora venga reso noto, dalla Struttura concedente, mediante raccomandata o comunicato stampa o affissione all'Albo Pretorio dei Comuni o tramite avviso alle Associazioni di categoria, il divieto di derivare acqua.

ART. 3

OBBLIGHI E CONDIZIONI CUI È ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE

1. Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità delle opere di presa un **Cartello identificativo**, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), che dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti dati:

- titolare della concessione,
- numero della concessione,
- scadenza della concessione.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a ricollocare entro 20 (venti) giorni dalla accertata mancanza, un nuovo cartello sostitutivo;

2. E' vietato cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione. L'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza dal diritto a derivare;

3. Le opere di prelievo devono essere mantenute nelle condizioni di efficienza ed in buono stato e non possono essere modificate se non a seguito di regolare autorizzazione dell'Agenzia concedente;
4. Il titolare della concessione è responsabile in ogni momento dello stato del pozzo nonché della sua manutenzione e sicurezza, affinché risulti innocuo ai terzi ed al pubblico generale interesse. Il pozzo non può essere abbandonato senza aver provveduto alla sua disattivazione a regola d'arte; pertanto il concessionario è tenuto a comunicare all'Agenzia concedente la cessazione d'uso del pozzo entro tre mesi dalla sua dismissione ed a porre in atto tutte quelle operazioni tecniche affinché la chiusura del pozzo non alteri la qualità ed il regime dell'acquifero;
5. In ogni caso il Concessionario è obbligato alla rigorosa osservanza delle norme per la tutela delle acque da inquinamento, ai sensi del D. lgs. n. 152/2006 e successive modifiche;
6. Qualora l'Agenzia concedente lo richieda, anche successivamente al rilascio del presente provvedimento, il concessionario dovrà procedere all'installazione di idoneo e tarato strumento di misurazione della quantità d'acqua prelevata;
7. Ogni variazione relativa alle opere di prelievo (ivi compresa la sostituzione della pompa e gli interventi di manutenzione) o alla destinazione d'uso dell'acqua derivata dovrà essere preventivamente comunicata, esplicitando i motivi che l'hanno determinata, all'Agenzia concedente, che valuterà se autorizzarla o meno.

ART. 4 MISURAZIONE DEI PRELIEVI

1. Il Concessionario dovrà provvedere all'installazione di idonea strumentazione per la misurazione dei prelievi da installare in corrispondenza al punto di presa dal fiume Marecchia sul fosso ex Cava Santarini. In particolare il Concessionario ha l'obbligo di:
 - mantenere in efficienza la strumentazione installata al fine di garantire la corretta acquisizione delle misurazioni previste;
 - rendere gli strumenti di misura accessibili al controllo o, comunque, consentire al personale addetto al controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate;
 - comunicare tempestivamente, anche per le vie brevi, all'Autorità concedente l'interruzione della registrazione per guasto della strumentazione o per interventi di manutenzione e i tempi previsti per il ripristino;
 - trasmettere annualmente ad Arpae -S.A.C. Rimini, **entro il 31 gennaio di ogni anno**, il dato del prelievo complessivo effettuato nell'anno precedente;

ART.5 DURATA/DECADENZA/REVOCA DELLA CONCESSIONE

1. La concessione, ai sensi della D.G.R. n. 787/2014, è **rilasciata fino al 31 dicembre 2030**, fatti salvi il diritto del Concessionario alla rinuncia, qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata richiesta, e la facoltà dell'Agenzia concedente di dichiarare la decadenza della concessione, ai sensi dell'art. 32 del R.R. 41/2001, o di revocarla anticipatamente al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di generale pubblico interesse o qualora in futuro siano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità;
2. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua senza il preventivo assenso della Struttura dà luogo a decadenza della concessione;
3. Il Concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal generale pubblico interesse e secondo le modalità prescritte dall'Agenzia concedente.

ART. 6

CANONE DELLA CONCESSIONE

1. Il Concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante, il canone annuo anche se non faccia uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi dell'art. 34, comma 2 del Regolamento Regionale n. 41/2001, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
2. Ai sensi dell'art. 30, comma 3 del Regolamento Regionale n. 41/01, la sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo.
3. Il canone dovrà essere aggiornato ai sensi dell'art. 8 della L.R. 2/2015.

ART. 7

DEPOSITO CAUZIONALE

1. L'importo della cauzione, a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, viene individuato ai sensi di quanto disposto al comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015 e deve essere versato prima del ritiro dell'atto di concessione;
2. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito se sono stati adempiuti tutti gli obblighi derivanti dalla stessa;
3. La Regione, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 11 del TU n. 1775/1933 (rinuncia e dichiarazioni di decadenza).

ART. 8

RINNOVO

1. Nel caso in cui, al termine della concessione, persistano i fini della derivazione, il concessionario **dovrà presentare istanza di rinnovo prima della scadenza della concessione**, ai sensi del R.R. n. 41/2001 e **quindi entro il 31/12/2030**;
2. Qualora il Concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, così come in caso di decadenza, revoca o rinuncia, il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità prescritte dal Servizio concedente.

ART. 9

OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

- a) Il Concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica e di qualsiasi altra normativa e autorizzazione connessa al prelievo e al suo utilizzo;
- b) E' ad esclusivo e totale carico del concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche che private, a persone, animali, ambiente e cose,, restando l'Amministrazione concedente espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia, anche giudiziale.

ART. 10

CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI

A) Considerato che l'area risulta ricompresa in un sito di interesse comunitario della Rete Natura 2000 (area S.I.C. cod. IT4090002 "Torriana, Montebello, Fiume Marecchia"), qualora si renda necessario eseguire lavori e/o interventi non ricompresi fra quelli indicati nella tabella "E" allegata alla D.G.R. n. 1191/2007, dovrà essere richiesta dal Concessionario la valutazione e/o pre-valutazione di incidenza ambientale ai sensi dell'art. 2, comma 2 della L.R. 7/2004 secondo le modalità definite dalla direttiva approvata con la D.G.R. sopra citata.

Dovranno inoltre essere osservate le seguenti prescrizioni dettate dall'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità della Romagna:

1. *Il prelievo idrico deve avvenire nel rispetto del DMV (Deflusso Minimo Vitale) del Fiume Marecchia, Sezione Ponte Verucchio (chiusura del bacino montano) portata = 0,903 mc/sec).*
2. *I lavori per la realizzazione del completamento del canale di alimentazione e qualsiasi opera di pulizia dei tratti esistenti del canale, dovranno essere realizzati al di fuori del periodo riproduttivo della fauna di interesse conservazionistico e, quindi, dal 16 luglio al 14 marzo, tenendo conto che per l'esecuzione degli interventi è necessario attenersi scrupolosamente a quanto riportato nel "Disciplinare tecnico per la manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua naturali ed artificiali e delle opere di difesa della costa nei siti della Rete Natura 2000 (SIC e ZPS)" (Allegato E della Delibera di G. R. n.79 del 22 gennaio 2018, modificata dalla Delibera di Giunta Regionale n.1147 del 16 luglio 2018).*
3. *Durante le operazioni di completamento del canale di alimentazione del lago e di interrimento del tubo la vegetazione arborea ed arbustiva, autoctona, presente nel luogo non deve essere tagliata o danneggiata.*
4. *La gestione del livello idrico del Lago Santarini dovrà avvenire tenendo conto delle diverse esigenze delle numerose specie di avifauna di interesse comunitario e conservazionistico che frequenta questa porzione della bassa Valmarecchia: diversificare opportunamente i livelli idrici all'interno del bacino per consentire la formazione di diverse tipologie ambientali.*
5. *Favorire l'espansione della vegetazione acquatica (idrofite) al fine di incrementare le capacità autodepurative del bacino.*
6. *Incrementare la vegetazione ripariale ad elofite e la vegetazione perimetrale (arbustiva e arborea) ai fini di creare una diversificazione di habitat idonea ad ospitare la grande diversità di specie potenzialmente presenti nel luogo.*
7. *Lasciare adeguate superfici perimetrali popolate da Typha spp. e Phragmites australis, ai fini di garantire presenza di habitat per l'alimentazione e la nidificazione delle specie legate al canneto.*
8. *Attorno al bacino è vietato l'uso di diserbanti chimici e pirodiserbo.*
9. *Nelle operazioni di completamento del canale, adottare tutte le precauzioni necessarie per non produrre inquinamento delle acque superficiali del suolo, durante le operazioni di scavo e spostamento dei materiali litoidi al fine di prevenire anche i versamenti accidentali (dai macchinari di scavo o dagli automezzi) di sostanze inquinanti.*
10. *Adottare tutte le misure necessarie per ridurre la produzione di polvere durante i lavori.*
11. *Adottare tutte le precauzioni necessarie per ridurre l'inquinamento acustico provocato dalle macchine a motore e dalle azioni di scavo.*
12. *Smaltire, a lavori ultimati, eventuali rifiuti in appositi impianti autorizzati presenti nelle vicinanze.*
13. *Comunicare l'inizio dei lavori all'Ente scrivente e alle Autorità competenti con congruo anticipo.*

B) La concessione, inoltre, è soggetta alle **prescrizioni dettate dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna** con determinazione dirigenziale n. 2518 del 18/08/2020, di seguito riportate:

1. *la durata del nulla-osta idraulico è pari alla durata prevista nell'Atto di Concessione rilasciata da ARPAE per l'occupazione;*
2. *Ogni modifica e intervento alle opere assentite e alla loro destinazione d'uso e/o allo stato dei luoghi, dovrà essere preventivamente autorizzato dall'amministrazione concedente ARPAE, previo parere dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna;*
3. *Qualsiasi materia od oggetti, diversi dalla sabbia e dalla ghiaia che sono e restano proprietà demaniale, presenti nel demanio in quanto trasportati dalla corrente d'acqua o per il cantiere, quali rispettivamente rami, tronchi e/o materiali*

utilizzati nelle manutenzioni effettuate, dovranno essere rimossi dalle aree di proprietà demaniale e trattati secondo la normativa vigente;

- 4. La manutenzione e la pulizia dell'area oggetto di istanza sono a carico del richiedente. Si intendono autorizzati e quindi soggetti a semplice comunicazione preventiva scritta all' ARPAE e all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, Servizio Area Romagna i soli lavori di taglio degli sterpi,spini, arbusti, canneti ed altra vegetazione spontanea che nascesse nelle pertinenze idrauliche e smaltiti secondo la normativa vigente;*
- 5. Si rimanda all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia – ARPAE -le prescrizioni valide per le aree demaniali ricadenti nell'ambito delle fasce di territorio al alta vulnerabilità idrologica per la tutela della qualità delle acque , come cartografate dal PAI (Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico) e per le quali sono valide le limitazioni di cui all'art. 9 della N.T. A.;*

INOLTRE

- a) Il richiedente è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Amministrazione concedente e agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questa incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del richiedente qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza;*
- b) L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo. L'Amministrazione non assume inoltre alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residuati bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale;*
- c) Nessun compenso od indennizzo potrà essere chiesto dal concessionario per la perdita di beni o per limitazioni all'uso dell'area demaniale concessione conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte di questa Agenzia (ASTePC);*
- d) E' compito del richiedente presentare ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione all'occupazione di che trattasi;*
- e) Sono a carico della Ditta richiedente sia la verifica dell'esatta determinazione della superficie demaniale, sia il preciso posizionamento dell'area rispetto alle carte catastali, qualora richieste dal Servizio e secondo le indicazioni che verranno impartite;*
- f) L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile resta, in ogni caso, estranea da eventuali controversie conseguenti all'esercizio del nulla osta idraulico accordato, considerato che è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi. In caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile Servizio Area Romagna, può chiedere all'amministrazione concedente (ARPAE)che ne ha facoltà, di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere modifiche, con rinuncia da parte del Concessionario a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare, qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero lavori idraulici comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, il Concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dal Servizio concedente;*

g) La violazione alle disposizioni e condizioni del presente provvedimento sarà punita con la sanzione prevista dalle norme sopra richiamate.

C) La concessione, inoltre, è soggetta alle prescrizioni minime derivanti dalla applicazione del metodo ERA, ai fini della valutazione di compatibilità della derivazione con il piano di gestione distrettuale, ai sensi della deliberazione n.3/2017 dell'autorità di Bacino distrettuale del fiume Po "direttiva derivazioni".

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.